



Dott. Antonello Mobilio
Notaio

Repertorio n.3556

Raccolta n.2475

ATTO COSTITUTIVO

DI ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

REPUBBLICA ITALIANA

Registrato a Taranto

L'anno duemilaventidue (2022),

il 19 aprile 2022

il giorno diciannove (19) del mese di aprile,

al n. 6887 / 1T

in Taranto e nel Mio studio in Via Massari n.4.

Innanzi a Me Dott. Antonello MOBILIO, Notaio in Taranto,

iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Taranto.

Sono presenti i Signori:

1) TROISE MANGONI di S. Stefano Paola, nata a Napoli il 24

settembre 1967, domiciliata in Taranto al Corso Due Mari

n.19 (C.F."TRS PLA 67P64 F839U").

2) RICCARDELLI Angela, nata a Camposano (Napoli) il 6 dicem-

bre 1939, domiciliata in Taranto al Corso Umberto n.3

(C.F."RCC NGL 39T46 B565G").

3) de STEFANO Salvador, nato a Taranto il 21 settembre 1969,

domiciliato in Grottaglie (Taranto) alla Via Paparazio n.8

(C.F."DST SVD 69P21 L049G").

4) de STEFANO Lucia, nata a Taranto il 7 maggio 1966, domici-

liata in Taranto alla Via Acclavio n.123 (C.F."DST LCU 66E47

L049H").

5) LATTARULO Viviana, nata a Taranto il 23 maggio 1965, domi-

ciliata in Taranto alla Via Regina Margherita n.1 (C.F."LTT

VVN 65E63 L049E").

Firmato digitalmente da ANTONELLO
MOBILIO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
TARANTO:80023530738

6) CAVALLI Olivia, nata a Parma il 24 marzo 1977, domiciliata in Taranto alla Via Giovinazzi n.3 (C.F."CVL LVO 77C64 G337M").

7) SUMA Maria Rosaria, nata a Taranto il 26 luglio 1966, domiciliata in Taranto alla Via Anfiteatro n.36 (C.F."SMU MRS 66L66 L049F").

Detti comparenti, della cui identità personale Io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue.

ART.1

E' costituita ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (d'ora innanzi, il "CTS") tra i Signori TROISE MANGONI di S. Stefano Paola, RICCARDELLI Angela, de STEFANO Salvador, de STEFANO Lucia, LATTARULO Viviana, CAVALLI Olivia e SUMA Maria Rosaria l'associazione denominata:

"Music for LOVE - Ente del Terzo Settore - Associazione di

Promozione Sociale"

o, in forma abbreviata, "Music for LOVE - ETS - APS".

ART.2

L'Associazione ha sede in Taranto al Corso Umberto I, n.3.

ART.3

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di in-

teresse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore:

- organizzazione, produzione, valorizzazione e diffusione della musica ed eventi musicali e artistici, al fine di destinare i proventi per promuovere e sostenere progetti umanitari, sanitari, socio sanitari, con particolare attenzione alle necessità dell'infanzia;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

L'associazione, per lo svolgimento delle suddette attività, in via strumentale, può altresì:

- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di Delegazioni e di Sezioni che operino per il raggiungimento di fini perseguiti;

- porre in essere tutte le attività strumentali necessarie o utili al perseguimento dei fini statutarî, ivi comprese la conduzione d'attività ricettive, la conduzione di esercizi

	commerciali anche periodici o stagionali, l'attività di con-	
	sulenza culturale e scientifica, l'organizzazione di viaggi	
	a scopo d'istruzione, di studio e di formazione culturale,	
	l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli, concerti e	
	stagioni concertistiche, mostre ricorrenti e permanenti, con-	
	corsi a premio, convegni, seminari;	
	- promuovere e attuare iniziative di carattere culturale e	
	formativo, di ricerca e di sperimentazione, in tutti i setto-	
	ri che concorrono alla realizzazione degli scopi;	
	- partecipare a bandi, avvisi pubblici, intraprendere ogni a-	
	zione, anche in sinergia con soggetti pubblici e privati, di-	
	retta alla tutela, alla conservazione, al recupero e alla	
	fruizione dei beni culturali, musicali, architettonici, tec-	
	nologici e documentali, riferiti alla realizzazione dei pro-	
	pri fini;	
	- curare ed eseguire la redazione, la diffusione e la pubbli-	
	cazione di riviste, manuali, saggi, cataloghi, CD-ROM, films	
	e altre espressioni digitali, in qualunque modo collegati al-	
	la musica in ogni sua forma;	
	- svolgere attività di commercializzazione, anche con riferi-	
	mento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere	
	e a quello della pubblicità;	
	- istituire borse di studio, nonché premi di riconoscimento	
	di meriti artistici o di consulenze e collaborazioni di rile-	
	vante valore, offerte per la nascita e per lo sviluppo della	

stessa Associazione (attestati, coppe, targhe, medaglie, vacanza omaggio, premi in denaro, etc.);

- collaborare con enti e istituzioni nazionali e internazionali aventi le medesime affinità e stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

- partecipare ad attività con altre associazioni, istituzioni ed enti pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione, alla valorizzazione e alla diffusione della cultura musicale;

- costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perseguimento degli scopi istituzionali, di enti e persone giuridiche;

- gestire e acquisire appalti, acquistare e noleggiare attrezzature e materiali inerenti alle attività svolte, comprare, affittare, modificare beni immobili, organizzare eventi per la raccolta di fondi, la produzione di materiali, oggetti e quant'altro possa essere utile all'associazione stessa ed altre nell'ambito sociale;

- aderire e integrarsi con altre organizzazioni perseguinti le stesse finalità o complementari per il raggiungimento dello scopo sociale e potrà usufruire di tutti i contributi e agevolazioni messi a disposizione dello Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché dai privati e da Enti Pubblici e privati, e dalla Comunità Europea.

L'associazione, in via strumentale, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari che, a giudizio dei propri organi competenti, siano necessarie o anche solo opportune per il raggiungimento dei propri fini, ivi compresa la locazione, l'acquisto e la vendita di beni immobili, l'acquisto e la vendita di marchi, la stipula di contratti di finanziamento, la concessione di garanzie, e ogni altra attività strumentale al raggiungimento delle finalità suddette, con esclusione di ogni intento speculativo e di ogni attività che fosse vietata dalle vigenti norme di legge.

Art.4

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art.5

L'Associazione è disciplinata, oltre che dal CTS, dal Codice civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria, dallo statuto associativo che si allega al presente atto sotto la lettera A), per costituirne parte integrante e sostanziale.

ART.6

I diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni e la procedura per la loro ammissione all'Associazione sono disciplinati dal CTS, dalla Normativa Applicabile e dagli articoli del vigente Statuto.

ART.7

Sono organi dell'associazione:

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | a) l'Assemblea dei soci; | |
| | b) il Consiglio Direttivo; | |
| | c) l'Organo di controllo, laddove eletto; | |
| | d) Il Revisore dei conti, laddove eletto. | |

Tutte le cariche sociali sono elettive.

ART.8

Gli Associati convengono che il Consiglio Direttivo sia composto da tre membri, nominati nelle persone dei signori:

Troise Mangoni di S. Stefano Paola, de Stefano Salvador e Riccardelli Angela, i quali, dichiarando non sussistere cause di ineleggibilità o incompatibilità, accettano la carica.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni.

La rappresentanza dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

ART.9

Il suddetto Consiglio Direttivo, seduta stante, conviene:

a) di nominare alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo la Signora: Troise Mangoni di S. Stefano Paola, che accetta;

b) di nominare alla carica di Vice Presidente del Consiglio Direttivo il Signor: de Stefano Salvador, che accetta;

c) di nominare alla carica di Tesoriere la Signora: Riccardelli Angela, che accetta.

ART.10

Gli Associati convengono che il patrimonio iniziale dell'Associazione sia formato con i seguenti apporti:

i Signori TROISE MANGONI di S. Stefano Paola, RICCARDELLI Angela, de STEFANO Salvador, de STEFANO Lucia, LATTARULO Viviana, CAVALLI Olivia e SUMA Maria Rosaria dichiarano di apportare all'Associazione la somma di denaro dell'importo di Euro 100,00 (Euro cento/zero zero) ciascuno, mediante consegna, pertanto, al Presidente del Consiglio Direttivo di Euro 700,00 (Euro settecento/zero zero) in denaro contante, la quale rilascia scarico e quietanza della suddetta somma.

ART.12

Il primo esercizio dell'Associazione termina alla data del 31 (trentuno) dicembre 2022 (duemilaventidue).

ART.13

La devoluzione del patrimonio dell'Associazione, in caso di sua estinzione o di suo scioglimento, è disciplinata dalla legge e dal vigente Statuto.

ART.14

Gli Associati convengono di costituire la presente Associazione, in conformità a quanto disposto dall'art.35 D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, in forma di associazione di promozione sociale non riconosciuta, dandosi reciprocamente atto che l'assunzione di detta qualifica avverrà a seguito dell'iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, venendo, all'uopo, conferiti espressamente al

Presidente del Consiglio Direttivo, quale legale rappresentante dell'Associazione, tutti i più ampi poteri per poter procedere a tutte le relative formalità e pratiche occorrenti, comprese quelle relative all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Ri-

chiesto del Mio Ministero Io Notaio ho ricevuto il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e in minima parte scritto di mio pugno su otto facciate e quanto sin qui della nona di tre fogli, da Me letto, unitamente all'allegato, ai comparenti, che, interpellati, in tutto lo approvano e con Me Notaio lo sottoscrivono alle ore dieci e minuti quindici (10.15).

Firmato: Paola TROISE MANGONI di S. Stefano, Angela RICCARDELLI, Salvador de STEFANO, Lucia de STEFANO, Viviana LATTARULO, Olivia CAVALLI, Maria Rosaria SUMA. Antonello MOBILIO
Notaio. Vi è il sigillo.

ALLEGATO A) al n.3556 di Repertorio e n.2475 di Raccolta

STATUTO

ART.1

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

E' costituita, nel rispetto delle vigenti norme di legge,
con sede in Taranto, quale Ente del terzo settore, un'asso-
ciazione di promozione sociale denominata:

"Music for LOVE - Ente del Terzo Settore - Associazione di

Promozione Sociale"

o, in forma abbreviata,

"Music for LOVE - ETS - APS",

in conformità al dettato dell'art.35 del D.Lgs 117/2017.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso
Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà esse-
re disposta con delibera dell'Assemblea di modifica dello
statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

ART.2

L'associazione si ispira ai principi di democraticità e gra-
tuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente fina-
lità di solidarietà sociale.

ART.3

FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lu-

cro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- organizzazione, produzione, valorizzazione e diffusione della musica ed eventi musicali e artistici, al fine di destinare i proventi per promuovere e sostenere progetti umanitari, sanitari, socio sanitari, con particolare attenzione alle necessità dell'infanzia;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.

L'associazione per lo svolgimento delle suddette attività, in via strumentale, può altresì:

- favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di Delegazioni e di Sezioni che operino per il raggiungimento di fini perseguiti;

	- porre in essere tutte le attività strumentali necessarie o	
	utili al perseguimento dei fini statutari, ivi comprese la	
	conduzione d'attività ricettive, la conduzione di esercizi	
	commerciali anche periodici o stagionali, l'attività di con-	
	sulenza culturale e scientifica, l'organizzazione di viaggi	
	a scopo d'istruzione, di studio e di formazione culturale,	
	l'organizzazione di manifestazioni o spettacoli, concerti e	
	stagioni concertistiche, mostre ricorrenti e permanenti, con-	
	corsi a premio, convegni, seminari;	
	- promuovere e attuare iniziative di carattere culturale e	
	formativo, di ricerca e di sperimentazione, in tutti i setto-	
	ri che concorrono alla realizzazione degli scopi;	
	- partecipare a bandi, avvisi pubblici, intraprendere ogni a-	
	zione, anche in sinergia con soggetti pubblici e privati, di-	
	retta alla tutela, alla conservazione, al recupero e alla	
	fruizione dei beni culturali, musicali, architettonici, tec-	
	nologici e documentali, riferiti alla realizzazione dei pro-	
	pri fini;	
	- curare ed eseguire la redazione, la diffusione e la pubbli-	
	cazione di riviste, manuali, saggi, cataloghi, CD-ROM, films	
	e altre espressioni digitali, in qualunque modo collegati al-	
	la musica in ogni sua forma;	
	- svolgere attività di commercializzazione, anche con riferi-	
	mento al settore dell'editoria e degli audiovisivi in genere	
	e a quello della pubblicità;	

- | | | |
|--|---|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | - istituire borse di studio, nonché premi di riconoscimento | |
| | di meriti artistici o di consulenze e collaborazioni di rile- | |
| | vante valore, offerte per la nascita e per lo sviluppo della | |
| | stessa Associazione (attestati, coppe, targhe, medaglie, va- | |
| | canza omaggio, premi in denaro, etc.); | |
| | - collaborare con enti e istituzioni nazionali e internazio- | |
| | nali aventi le medesime affinità e stipulare convenzioni per | |
| | l'affidamento in gestione di parte delle attività; | |
| | - partecipare ad attività con altre associazioni, istituzio- | |
| | ni ed enti pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, | |
| | direttamente o indirettamente, alla promozione, alla valoriz- | |
| | zazione e alla diffusione della cultura musicale; | |
| | - costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in | |
| | via accessoria e strumentale, diretta o indiretta, al perse- | |
| | guimento degli scopi istituzionali, di enti e persone giuri- | |
| | diche; | |
| | - gestire e acquisire appalti, acquistare e noleggiare at- | |
| | trezzature e materiali inerenti alle attività svolte, compra- | |
| | re, affittare, modificare beni immobili, organizzare eventi | |
| | per la raccolta di fondi, la produzione di materiali, ogget- | |
| | ti e quant'altro possa essere utile all'associazione stessa | |
| | ed altre nell'ambito sociale; | |
| | - aderire e integrarsi con altre organizzazioni perseguenti | |
| | le stesse finalità o complementari per il raggiungimento del- | |
| | lo scopo sociale e potrà usufruire di tutti i contributi e a- | |
| | | |

gevolazioni messi a disposizione dello Stato, Regioni, Province e Comuni, nonché dai privati e da Enti Pubblici e privati, e dalla Comunità Europea.

L'associazione, in via strumentale, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari e immobiliari che, a giudizio dei propri organi competenti, siano necessarie o anche solo opportune per il raggiungimento dei propri fini, ivi compresa la locazione, l'acquisto e la vendita di beni immobili, l'acquisto e la vendita di marchi, la stipula di contratti di finanziamento, la concessione di garanzie, e ogni altra attività strumentale al raggiungimento delle finalità suddette, con esclusione di ogni intento speculativo e di ogni attività che fosse vietata dalle vigenti norme di legge.

ART. 4

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, in conformità e nei limiti di quanto prescritto dalle vigenti norme di legge.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento

delle finalità statutarie.

ART.5

Ai sensi dell'art.6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

ART.6

SOCI

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

ART.7

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del

socio è annotata nel libro soci.

ART.8

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 (sessanta) giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

ART.9

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività e iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 (quindici) giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa e ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART.10

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 (sessanta) di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dal ricorso medesimo.

ART.11

VOLONTARI

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività

spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti,
ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun
modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione
soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per
l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni
preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni ca-
so vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ai sensi dell'art.17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese so-
stenute dal volontario possono essere rimborsate anche a
fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art.46
del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di Euro
10,00 (Euro dieci/zero zero) giornalieri ed Euro 150,00 (Eu-
ro centocinquanta/zero zero) mensili, previa delibera del
Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e
attività di volontariato per le quali è ammessa questa moda-
lità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma
di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni al-
tro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volon-
tario è socio o associato o tramite il quale svolge la pro-
pria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente
coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro fun-

zioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art.18, comma 1, del D.Lgs. n.117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

ART.12

SOSTENITORI

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto a essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

ART.13

LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art.3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore

al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

ART.14

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

ART.15

ASSEMBLEA

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riuni-

sce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

ART.16

L'Assemblea, è convocata almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

ART.17

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione e alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;

- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- discute e approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;

- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 10;

- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;

- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART.18

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente, anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli

intervvenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

ART.19

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

ART.20

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal

Presidente e dal Segretario stesso.

ART.21

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. I rimborsi per le spese sostenute in favore dei membri del Consiglio Direttivo sono ammessi solo nei limiti delle vigenti norme di legge.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito a-

gli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

ART.22

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 (ventiquattro) ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

ART.23

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

ART.24

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

ART.25

Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione e ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

ART.26

Il Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

ART.27

Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

ART.28

L'Organo di controllo

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo

2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art.31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017,

la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART.29

Revisore legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art.31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

ART.30

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per

l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a Euro 220.000,00 (Euro duecentoventimila/zero zero) il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

ART.31

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui

all'art.6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art.3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART.32

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

ART.33

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori

e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART.34

LIBRI SOCIALI

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

ART.35

Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si av-

vale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

ART.36

Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a centomila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ART.37

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art.19, comma 2, dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia socia-

le.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82.

ART.38

NORMA FINALE

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Firmato: Paola TROISE MANGONI di S. Stefano, Angela RICCARDELLI, Salvador de STEFANO, Lucia de STEFANO, Viviana LATTARULO, Olivia CAVALLI, Maria Rosaria SUMA. Antonello MOBILIO
Notaio. Vi è il sigillo.

TITOLO DIGITALE - IO SOTTOSCRITTO DOTT.ANTONELLO MOBILIO,
NOTAIO IN TARANTO, ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DEL DISTRET-
TO DI TARANTO, CERTIFICO AI SENSI DELL'ART.22 DEL C.A.D. E
DELL'ART.68-ter DELLA LEGGE NOTARILE, CHE LA PRESENTE COPIA
SU SUPPORTO INFORMATICO E' CONFORME ALL'ORIGINALE CARTACEO
CONSERVATO NELLA MIA RACCOLTA.

TARANTO, 19 aprile 2022